



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cpnd.reggiocalabria@figc.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 55 del 11 aprile 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/A inerente la modifica all'art. 52 delle N.O.I.F.

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/A inerente la modifica all'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 10 - 2019 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articoli 6 e 7 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 1° aprile 2019.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

TEMPI DI ATTESA

Per come riportato sul C.U. n. 8 del 10 ottobre 2018, si rammenta che il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito, in ossequio al disposto di cui al comma 3) dell'art. 54 del C.G.S., di ridurre a 15 minuti il tempo di attesa nelle ultime DUE giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali. Tale riduzione decade per le gare di Play-Off e Play-Out.

CRITERI PER LA RETROCESSIONE E PROMOZIONE

Preliminarmente, si ritiene opportuno informare le società che il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito lo svolgimento delle gare di Play-off e Play-Out al fine di determinare le società promosse e retrocesse per ogni Campionato.

Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell'art. 51 NOIF:

- a) la squadra prima classificata viene direttamente ammessa al campionato superiore ed almeno l'ultima classificata retrocede direttamente al campionato inferiore;
- b) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (*promozione diretta al campionato superiore o retrocessione diretta al campionato inferiore*) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore;
- c) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale graduatoria (*cd. Classifica avulsa*) tra le squadre interessate in base all'art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di promozione al campionato superiore o tra le due squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione al campionato inferiore.

CRITERI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO GARE DI PLAY-OFF

Premesso quanto sopra, si stabilisce che :

- a) partecipano alle gare dei Play- Off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in classifica di ciascun girone;
- b) *nell'ipotesi che una delle suddette 4 società (solo per il campionato di eccellenza) , abbia già acquisito il diritto di partecipare al campionato di serie D, disputerà i Play Off, al posto di quest'ultima, la società 6° classificata del girone interessato, la quale dovrà occupare l'ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti;*
- c) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dall' art 51 delle NOIF della F.I.G.C., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play Off ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà, ai sensi del comma 6 dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (*cd. "Classifica avulsa"*) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:
 - a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
 - b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
 - c. della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;
 - d. del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;
 - e. del sorteggio.
- d) Nel primo turno, le 4 società partecipanti ai Play Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
 - a. Seconda classificata — **contro** - Quinta classificata;
 - b. Terza classificata — **contro** - Quarta classificata.
- e) Se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata, è pari o superiore a 10 (dieci) punti l'incontro di Play Off non verrà disputato e la società 2° classificata passerà al turno successivo;
- f) Se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata, è pari o superiore a 10 (dieci) punti l'incontro di Play Off non verrà disputato e la società 3° classificata passerà al turno successivo;
- g) Se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di Play Off non verranno disputati e la società 2° classificata si considererà vincente;
- h) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato;
- i) Le società vincitrici dei due accoppiamenti (seconda contro quinta e terza contro quarta) , disputeranno la gara di finale in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

CRITERI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO GARE DI PLAY-OUT

- a) partecipano alle gare dei Play-Out le 4 società ultime classificate al termine del campionato (*penultima, terzultima, quartultima e quintultima*), esclusa la società retrocessa direttamente al campionato inferiore;
- b) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dall' art. 51 delle NOIF della F.I.G.C., per individuare le squadre che parteciperanno ai Play-Out ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà, ai sensi del comma 6 dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (*cd. "Classifica avulsa"*) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:
 - a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
 - b) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
 - c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;

- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;
 - e) del sorteggio.
- c) Le 4 (quattro) società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica;
- d) La gara unica dovrà svolgersi in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato;
- e) In ogni caso, andranno rispettati i seguenti accoppiamenti:

Gara 1 quintultima classificata — **contro** - penultima classificata;
Gara 2 quartultima classificata — **contro** - terzultima classificata.

- f) Se il distacco tra la squadre quintultima e penultima classificate, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Out non verrà disputato e la società penultima classificata **viene considerata perdente**.
- g) Se il distacco tra le squadre quartultima e terzultima, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Out non verrà disputato e la società terzultima classificata **viene considerata perdente**.

le squadre che risultano perdenti disputeranno una ulteriore gara di finale (in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato)

Perdente GARA 1 – Perdente GARA 2

a conclusione della gara di cui sopra, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei conseguenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

Modifiche al programma gare

Gara AUDAX RAVAGNESE = CAMPESE del 14.04.19 (ore 17.30)

La gara a margine, viene anticipata alle ore 16.00 stesso giorno e stesso campo.

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

CRITERI PER LA RETROCESSIONE E PROMOZIONE:

Preliminarmente, si ritiene opportuno informare le società che il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito di istituire le gare di Play-off e Play-out nei Campionati Dilettantistici di Calcio a Cinque al fine di determinare le società promosse e retrocesse per ogni girone.

A tal proposito occorre precisare che, al fine di evitare la disputa di ulteriori gare di spareggio che potrebbero precederne l'effettuazione, la classifica finale dei campionati viene determinata come segue:

- 1) in caso di parità di punteggio tra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") tra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:
 - a. dei punti conseguiti negli incontri diretti;
 - b. a parità di punti, dalla differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
 - c. della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
 - d. della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
 - e. del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
 - f. del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
 - g. del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
 - h. del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
 - i. del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
 - l. del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

NORMATIVA PLAY – OFF

Premesso quanto sopra, si stabilisce che :

- e) partecipano alle gare dei Play- Off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in classifica di ciascun girone;
- f) *nell'ipotesi che una delle suddette 4 società (solo per il campionato di Serie C1) , abbia già acquisito il diritto di partecipare al campionato di serie B, disputerà i Play Off, al posto di quest'ultima, la società 6° classificata del girone interessato, la quale dovrà occupare l'ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti;*
- g) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dall' art 51 delle NOIF della F.I.G.C., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play Off ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà, ai sensi del comma 6 dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:
 - f. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
 - g. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
 - h. della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;
 - i. del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;
 - j. del sorteggio.
- h) Nel primo turno, le 4 società partecipanti ai Play Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
 - c. Seconda classificata — **contro** - Quinta classificata;
 - d. Terza classificata — **contro** - Quarta classificata.
- e) Se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata, è pari o superiore a 10 (dieci) punti l'incontro di Play Off non verrà disputato e la società 2° classificata passerà al turno successivo;
- f) Se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata, è pari o superiore a 10 (dieci) punti l'incontro di Play Off non verrà disputato e la società 3° classificata passerà al turno successivo;
- g) Se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di Play Off non verranno disputati e la società 2° classificata si considererà vincente;
- h) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato;
- i) Le società vincitrici dei due accoppiamenti (seconda contro quinta e terza contro quarta) , disputeranno la gara di finale in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)**Modifiche al programma gare****Gara LUDOS VECCHIA MINIERA = MAMERTO ONLUS del 15.04.19 (ore 16.00)**

La gara a margine, causa indisponibilità campo, verrà disputata sul campo Longhi Bovetto stesso giorno e stessa ora.

CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)**Modifiche al programma gare****Gara URBS REGGINA = BORGO GRECANICO del 14.04.19 (ore 16.00)**

La gara a margine, giusti accordi tra le due società, viene posticipata a mercoledì 17 aprile 2019 ore 16.30 stesso campo.

Recuperi**Recupero Gara GI.A.RE. SRL = BORGO GRECANICO**

La gara a margine, verrà recuperata sabato 20 aprile 2019 alle ore 15.00.

PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****GIRONE E - 11 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CATONA CALCIO	VARAPODIO CALCIO	R	13/04/2019 16:00	COMUNALE "A. SANTORO"	VILLA SAN GIOVANNI	VIA LUPINA
CINQUEFRONDESE	CROCE VALANIDI 2017	R	13/04/2019 16:00	COMUNALE CINQUEFRONDI	CINQUEFRONDI	LOCALITA MERLO
ATLETICO MELICUCCO	NUOVO POLISTENA CALCIO	R	14/04/2019 16:00	COMUNALE "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
AUDAX RAVAGNESE	CAMPESE	R	14/04/2019 16:00	PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
CS LAZZARO 1974	POLISPORTIVA MELITENSE	R	14/04/2019 16:00	COMUNALE "PEPE' NOCERA"	MOTTA SAN GIOVANNI/LAZZARO	LOCALITA SANT'ILARIO
RC GALLINA CALCIO	ANTONIMINA	R	14/04/2019 16:00	REGGIO C.-GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D**GIRONE D - 9 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUSONIA SUB	BERNARDINO CORDOVA	R	13/04/2019 15:00	C.S. MIRABELLA 'A' C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
BERGOTTO C5	MELICUCCA	R	13/04/2019 15:00	BERGOTTO STADIUM	BOVA MARINA	VIA SPINA SANTA
NATURAL FUTSAL	PLATI	R	13/04/2019 15:00	POLIVALENTE PINO PUGLISI	CITTANOVA	VIA MOLINA
SEGATO	GALLINESE DL	R	13/04/2019 15:00	C.S. FAMILIARI C/5	REGGIO CALABRIA	VIA REGGIO CAMPI PIETRASTORTA

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)**GIRONE A - 5 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGO GRECANICO 2015	REAL BAGNARA	R	12/04/2019 15:00	COMUNALE "S.SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO PALMESE 2018	ACADEMY PALMESE	R	13/04/2019 17:00	COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
REAL BAGNARA	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	R	14/04/2019 15:00	COMUNALE BAGNARA CALABRA	BAGNARA CALABRIA	LOC.PIZZOLO-VIA CAMPO SPORT
LU DOS VECCHIA MINIERA	MAMERTO ONLUS	R	15/04/2019 16:00	PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	REGGIO FOOTBALL CLUB	R	16/04/2019 15:30	COMUNALE BOVA MARINA	BOVA MARINA	LOC.MONOSCALCO - LARDICA
REGGIO 2000	LU DOS VECCHIA MINIERA	R	17/04/2019 15:00	CENTRO SPORTIVO "LA PINETINA"	REGGIO CALABRIA/RAVAGNESE	VIA RAVAGNESE-AEROPORTO

CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)**GIRONE A - 6 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CENTRO REGGIO JUNIOR	COMPENSORIO ARCHI CALCIO	R	12/04/2019 15:00	PRIVATO ARCHI CALCIO	REGGIO CALABRIA/ARCHI	RIONE CEP PAL. IACP

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO SALINE JONICHE	SEGATO	R	13/04/2019 15:00	COMUNALE MONTEBELLO JONICO	MONTEBELLO J./SALINE JONICHE	VIA SCARPATA
BERNARDINO CORDOVA	REGGIO 2000	R	15/04/2019 15:00	C.S. BERNARDINO CORDOVA	REGGIO CALABRIA/PELLARO	VIA SAN FILIPPO
CALCISTICA S.SPINELLA	CENTRO REGGIO JUNIOR	R	15/04/2019 15:00	COMUNALE "S.SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
COMPENSORIO ARCHI CALCIO	REMPICCI LA NOSTRA VALLE	R	18/04/2019 15:00	PRIVATO ARCHI CALCIO	REGGIO CALABRIA/ARCHI	RIONE CEP PAL. IACP

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GI.A.RE. SRL	GALLICO CATONA 2018	R	13/04/2019 15:30	COMUNALE "S.SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
ORATORIO SALESIANO ONLUS	POLISPORTIVA LORETO	R	13/04/2019 15:15	ORATORIO SALESIANO	BOVA MARINA	VIA TRIESTE 36

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ORATORIO SALESIANO ONLUS	GI.A.RE. SRL	A	16/04/2019 16:15	ORATORIO SALESIANO	BOVA MARINA	VIA TRIESTE 36

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
URBS REGGINA 1914 S.R.L.	BORGIO GRECANICO 2015	R	17/04/2019 16:30	PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO

RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 3/04/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 8 Giornata - R			
(CROCE VALANIDI 2017	- ATLETICO MELICUCCO	1 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/04/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 10 Giornata - R			
ANTONIMINA	- CS LAZZARO 1974	3 - 0	
CAMPESE	- VILLA SAN GIOVANNI CITY	2 - 1	
(1) CROCE VALANIDI 2017	- RC GALLINA CALCIO	3 - 4	
(1) NUOVO POLISTENA CALCIO	- AUDAX RAVAGNESE	3 - 0	
POLISPORTIVA MELITese	- ATLETICO MELICUCCO	1 - 2	
VARAPODIO CALCIO	- CINQUEFRONDESE	1 - 2	

(1) - disputata il 07/04/2019

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/04/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 8 Giornata - R			
BERNARDINO CORDOVA	- NATURAL FUTSAL	0 - 3	
GALLINESE DL	- EVERGREEN	12 - 6	
MELICUCCA	- AUSONIA SUB	3 - 8	
PLATI	- SEGATO	14 - 3	

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 13/02/2019

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE A - 11 Giornata - A			
REGGIO 2000	- POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	1 - 1	

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 02/04/2019

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE A - 1 Giornata - R			
BORGIO GRECANICO 2015	- ATLETICO MELICUCCO	3 - 0	G.S.

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 08/04/2019

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE A - 3 Giornata - R			
MAMERTO ONLUS	- REAL BAGNARA	2 - 1	

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 29/03/2019

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE A - 4 Giornata - R			
COMPRESORIO ARCHI CALCIO	- ACADEMY PALMESE	1 - 4	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
(1) ATLETICO MELICUCCO	- COMPRESORIO ARCHI CALCIO	2 - 2	
MAMERTO ONLUS	- VILLA SAN GIOVANNI CITY	9 - 0	
REGGIO 2000	- REGGIO FOOTBALL CLUB	4 - 4	

(1) - disputata il 05/04/2019

CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)**RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 11/02/2019**

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE B - 7 Giornata - A			
MIRABELLA	- POL.PELLARESE	6 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
(1) CENTRO REGGIO JUNIOR	- CALCIO SALINE JONICHE	0 - 3	
(2) REMPICCI LA NOSTRA VALLE	- REGGIO 2000	9 - 1	

(1) - disputata il 05/04/2019

(2) - disputata il 07/04/2019

GIRONE B - 4 Giornata - R			
POLISPORTIVA PELLARESE	- G.I.A.RE. SRL	1 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 4/04/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
SEGATO	- CALCISTICA S.SPINELLA	3 - 1	

GIRONE B - 6 Giornata - R			
(1) BORGO GRECANICO 2015	- POLISPORTIVA PELLARESE	5 - 2	
(2) POLISPORTIVA LORETO	- G.I.A.RE. SRL	3 - 1	

(1) - disputata il 01/04/2019

(2) - disputata il 06/04/2019

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5**RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 22/03/2019**

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE A - 4 Giornata - R			
REMPICCI LA NOSTRA VALLE	- SEGATO	1 - 10	

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2019**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
BERNARDINO CORDOVA	- POLISPORTIVA FUTURA	6 - 0	
PIALE	-REMPICCI LA NOSTRA VALLE	2 - 3	
(1) SAN GAETANO CATANOSO	- SEGATO	0 - 14	

(1) - disputata il 05/04/2019

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 10.04.2019, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 3/ 4/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 40,00 ATLETICO MELICUCCO

per rilevante ritardo nella presentazione della distinta

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/ 5/2019

GALLUCCIO SALVATORE (ATLETICO MELICUCCO)

per aver partecipato ad una rissa in campo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GNOCCHI FRANCESCO (CROCE VALANIDI 2017)

per atto di violenza verso un avversario.

MARTINO FRANCESCO (CROCE VALANIDI 2017)

per aver partecipato ad una rissa in campo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMPOLO GIUSEPPE (CROCE VALANIDI 2017)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

FURFARO CRISTIAN (ATLETICO MELICUCCO)

NAPOLI DAVIDE

(ATLETICO MELICUCCO)

MOSCATO GREGORIO (CROCE VALANIDI 2017)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 6/ 4/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

OCELLO GIUSEPPE (CINQUEFRONDESE)

PAPASIDERO PIETRO

(CINQUEFRONDESE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 7/ 4/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA**

€ 25,00 AUDAX RAVAGNESE

per ritardata presentazione

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)**

NOCERA ANTONINO

(CROCE VALANIDI 2017)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARANITI FRANCESCO

(AUDAX RAVAGNESE)

DIAKHATE ADAMA

(AUDAX RAVAGNESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIANCHETTI DOMENICO

(AUDAX RAVAGNESE)

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 6/ 4/2019**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CONDRO CARMELO

(NATURAL FUTSAL)

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)**DELIBERE****GARA DEL 2/ 4/2019 BORGO GRECANICO 2015 - ATLETICO MELICUCCO**

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ATLETICO MELICUCCO visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 del C.G.S.

DELIBERA

- infliggere alla società Atletico Melicucco la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0;
- penalizzare la società Atletico Melicucco di UN punto in classifica;
- infliggere alla società Atletico Melicucco l'ammenda di € 51,00 per seconda rinuncia

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 5/ 4/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 10,00 COMPENSORIO ARCHI CALCIO
per ritardata presentazione distinta

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 8/ 4/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROMANO FRANCESCO PIO (REAL BAGNARA)

CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 19/ 3/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 10,00 GI.A.RE. SRL
per ritardata presentazione

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOGOZZO NICOLA (GI.A.RE. SRL)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 4/ 4/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FICARA GABRIELE (SEGATO)

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5

DELIBERE

GARA DEL 3/ 4/2019 BERNARDINO CORDOVA - POLISPORTIVA FUTURA

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Pol. Futura visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 del C.G.S.

DELIBERA

- infliggere alla società Pol. Futura la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6-0;
- penalizzare la società Pol. Futura di UN punto in classifica;
- infliggere alla società Pol. Futura l'ammenda di € 51,00 per seconda rinuncia

GARA DEL 5/ 4/2019 SAN GAETANO CATANOSO - SEGATO

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 15' del primo tempo l'arbitro era costretto a sospendere e l'incontro in quanto la società San Gaetano era venuta a trovarsi con due elementi (la suddetta squadra era scesa in campo con tre giocatori) visti gli artt. 73 e 17 del C.G.S.;

DELIBERA

- infliggere alla società San Gaetano Catanoso la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-14 (miglior risultato conseguito sul campo)
- infliggere alla società San Gaetano Catanoso, l'ammenda di € 25,00 per sospensione gara per inferiorità numerica

IL SEGRETARIO
Rosario Trimboli

IL DELEGATO
Domenico Arena

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 52 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 52 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI**Art. 52****Titolo sportivo**

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

- 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
- 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;
- 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
- 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
- 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:

- a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;
- b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

La suddetta modifica entrerà in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 53 (comma 5)

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.	5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

La presente disposizione entra in vigore dal **1° luglio 2019**.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 10 – 2019

Oggetto: Definizione agevolata delle controversie tributarie – Articoli 6 e 7 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 1° aprile 2019-

Con la Circolare n. 6 del 1° aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla definizione agevolata delle controversie tributarie, **di cui è parte la sola Agenzia delle Entrate**, introdotta dal D.L. n. 119 del 2018, che interessa, all’art. 6, la generalità dei contribuenti, e al successivo art. 7, comma 2, lett. b), le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, e **che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel Registro del CONI**.

Il paragrafo 12 della Circolare n. 6/2019 dell’Agenzia delle Entrate è dedicato alla particolare definizione agevolata delle liti pendenti di cui al predetto art. 7, alla quale possono accedere soltanto le ASD e SSD di cui sopra.

L’Agenzia precisa che il contenuto letterale della norma limita la particolare definizione agevolata, prevista per le ASD e SSD, soltanto alle liti pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie escludendo, pertanto, quelle pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali le ASD e SSD interessate possono avvalersi della sola definizione prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119, alla quale può accedere la generalità dei soggetti contribuenti.

Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata:

- le controversie per le quali alla data del 24 ottobre 2018 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non definite alla data della domanda di definizione;
- le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 ottobre 2018.

Le controversie definibili, a norma dell’art. 7 del D.L. n. 119, sono soltanto quelle aventi ad oggetto avvisi di accertamento in materia di imposte IRES, IRAP e IVA riferite ai periodi di imposta nel quale la SSD o ASD risultava iscritta nel Registro CONI, con la conseguenza che le liti concernenti atti impositivi diversi da quelli sopra specificati sono definibili unicamente secondo le condizioni stabilite dal precedente art. 6. Ciò in quanto la lett. a) dell’art. 7 riguarda esclusivamente la definizione

agevolata, da parte delle ASD e SSD, degli atti di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, mentre le controversie sulle sanzioni possono essere definite alle condizioni che vengono più avanti specificate. Sono esclusi dalla definizione agevolata i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione nonché le controversie riguardanti contributi e premi instaurate con gli enti previdenziali.

A norma del comma 3 dell'art. 7, la particolare definizione agevolata prevista per le ASD e SSD di cui sopra, è **preclusa** se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è **superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta IRES o IRAP, accertata o contestata**. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi, come per la generalità dei soggetti contribuenti, della definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6.

L'Agenzia delle Entrate precisa, poi, che, atteso che il limite di 30 mila euro è riferito a ciascuna delle sole imposte IRES o IRAP, ne deriva che per le liti concernenti **avvisi di accertamento che recuperano l'IVA, è possibile avvalersi della definizione ex art. 7 anche per le somme superiori a detto limite**; viceversa, in relazione ad una lite avverso un avviso di accertamento in cui si contestino somme superiori a 30 mila euro per entrambe le imposte IRES e IRAP, o per una sola di esse, e somme inferiori per l'IVA, è ammessa la sola definizione agevolata ex art. 6. Tuttavia, se la ASD/SSD si è limitata a formulare le proprie contestazioni in relazione ad un importo inferiore a tale cifra, la lite può essere definita secondo le regole dell'art. 7.

-Valore della lite e importi dovuti per la definizione

Il valore della lite pendente è costituito, di norma, dalla sola imposta in contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, sulla cui base vanno determinati gli importi dovuti per la definizione agevolata.

Per la generalità dei contribuenti la definizione agevolata di cui all'art. 6 del Decreto prevede il pagamento **dell'intero valore della lite** senza il versamento di interessi e sanzioni; **invece, l'art. 7, comma 2, lett. b), ai numeri 1), 2) e 3), a differenza dell'art. 6, richiede che per la definizione agevolata sia versato dalle ASD e SSD un importo ridotto commisurato al valore della lite, e determinati importi commisurati agli interessi e sanzioni irrogate contestualmente.**

Per avvalersi della definizione agevolata, pertanto, le ASD e SSD in possesso dei requisiti sopra descritti devono **produrre entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma, una distinta domanda di definizione**, esente da imposta di bollo, compilando il modello conforme a quello approvato con provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. N. 39209 del 18 febbraio 2019, da inoltrare telematicamente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate parte in giudizio.

Il modello di **"Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti"** e le relative istruzioni sono disponibili, in formato elettronico, sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it e la presentazione va effettuata soltanto in via telematica:

- a) direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi tematici dell'Agenzia delle Entrate,
- b) incaricando uno dei soggetti abilitati all'invio telematico;
- c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda, consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate spetta il compito di verificare la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti per la validità della domanda; l'eventuale diniego di definizione deve essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2020.

Per ciascuna domanda e, quindi, per ciascuna controversia, va effettuato il pagamento dell'importo dovuto entro lo stesso termine del 31 maggio 2019 in unica soluzione. Se l'importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma, le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo di cui la prima scade il 31 maggio 2019, e quelle successive scadono il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. L'ultima rata scade il 28 febbraio 2024.

E' facoltà del contribuente eseguire il versamento in un numero inferiore di rate tenendo presente che anche in tal caso queste ultime devono avere pari importo e vanno corrisposte trimestralmente secondo le scadenze sopra riportate.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno fino alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

Il versamento va effettuato tramite Mod. F 24 **utilizzando i codici istituiti con la Risoluzione n. 29/E dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2019**, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate *(nella Risoluzione, con la quale vengono riportate le modalità di compilazione del Mod. F 24, alla colonna "Denominazione codice tributo" è riportata l'indicazione "Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018". Interpellata ufficiosamente, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che*

anche per le Associazioni Sportive va indicato l'art. 6, ancorchè la definizione agevolata attenga l'art. 7).

Per le liti definibili da parte dell'ASD e SSD va effettuato il versamento del:

-quaranta per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

-dieci per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima, o unica, pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;

-cinquanta per cento del valore della lite e del dieci per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della ASD e SSD nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.

L'Agenzia delle Entrate precisa che, ancorchè le disposizioni legislative rechino riferimento alle sanzioni e agli interessi *accertati*, la definizione va effettuata applicando le predette percentuali del 40, del 10 e del 50% all'imposta in **contestazione** nonché del 5 e del 10% alle sanzioni e agli interessi **in contestazione**.

Il contribuente che abbia aderito alla definizione agevolata delle liti ha l'onere di richiedere la sospensione dell'eventuale giudizio presso le Commissioni Tributarie fino al 31 dicembre 2020.

Pertanto, i giudizi che hanno formato oggetto di definizione e per i quali il contribuente abbia assolto l'onere di richiedere al Giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020 mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione salvo che la parte – contribuente o Agenzia delle Entrate – presenti entro lo stesso termine istanza di trattazione.